

- di non appartenere ad alcuna minoranza etnica e di essere di religione musulmana;
- di aver studiato per cinque anni;
- di aver fatto per due anni la Madrasa nel suo villaggio, poi di averla fatta anche in un altro distretto di Hopigenj;
- di aver fatto l'Imam, facendo pregare le persone;
- di aver iniziato tale attività nel 2013, nella madrasa del suo villaggio, facendo anche il muhazzin, suonando 5 volte la moschea;
- di andare nelle case per insegnare ai bambini il corano; poi di aver fatto altri 2 anni nella madrasa come Imam;
- che alla fine lo faceva solo durante il periodo di ramadan e poi la persona da cui lavorava gli diceva che nella fabbrica di sigarette c'erano tante persone che lui poteva far pregare;
- di aver iniziato nel 2017 a lavorare in una fabbrica di sigarette chiusa poi a causa del covid;
- di avere una famiglia d'origine composta dal padre, quattro sorelle e cinque fratelli, residenti nel paese d'origine mentre la madre è morta quando aveva 16 anni;
- di avere una famiglia numerosa e di aver avuto difficoltà a mantenerla con i lavori svolti (cfr. *“la mia famiglia è numerosa, per mantenere io ho cercato sempre di aiutare ma quello che guadagnavo non era sufficiente”*, p.6);
- di aver chiesto aiuto alla sorella sposata, la quale ha venduto alcuni gioielli per permettergli di lasciare il paese;
- di essersi recato in Libia e di avervi lavorato per 2/3 mesi;
- di aver deciso poi di venire in Italia a causa della situazione di insicurezza;
- che quello che aveva guadagnato in Libia gli era stato rubato da dei delinquenti con la pistola;
- di aver deciso di contattare un trafficante per arrivare in Italia e di aver chiamato sua sorella chiedendole un prestito con promessa di restituzione;
- di aver fatto mandare i soldi dal suo paese al trafficante;
- che il trafficante lo faceva partire e che per tre giorni sono stati nella barca affamati fino a quando la guardia costiera italiana li ha tratti in salvo;
- che, con riferimento al debito contratto per arrivare in Libia chiedeva a sua sorella che gli dava dei soldi senza interessi (200mila Taka) mentre per il
- che, con riferimento al debito contratto per arrivare dalla Libia all'Italia chiedeva un prestito di complessive 200 mila taka (100 mila cada uno);
- che gli interessi sono di circa mille Taka al mese e che al momento aveva già restituito metà del capitale a ciascun amico;
- che non era prevista una data di fine per il prestito;



- che i due amici si erano rivolti in un primo momento a suo padre facendo pressioni per il pagamento ma che poi si sono tranquillizzati con la ricezione di parte del capitale;
- di temere in caso di rimpatrio si non poter provvedere al mantenimento della famiglia non avendo una casa dichiarato di temere di non avere una casa dove vivere.

Il richiedente ha prodotto la seguente documentazione a supporto della sua domanda di protezione internazionale: copia passaporto bengalese; copia contratto di lavoro e buste paga.

La Commissione ha negato la protezione internazionale con il provvedimento impugnato ritenendo:

1. credibili gli elementi relativi alla nazionalità bengalese;
2. credibili gli elementi relativi alle motivazioni economiche poste alla base dell'espatrio;
3. in merito al timore nutrito in caso di rientro, dall'approfondimento svolto in sede di colloquio, non è emerso alcun profilo di rischio, rilevante ai fini della protezione internazionale;
4. per quanto concerne invece la sussistenza del debito con gli amici, sebbene tale aspetto non sia stato neppure incluso nel timore espresso in caso di rientro, questo è stato oggetto di specifica indagine e da quanto dichiarato non sembra emergere un quadro riconducibile alle fattispecie previste per il riconoscimento della protezione internazionale; sebbene sotto il profilo soggettivo sia comprensibile il timore del richiedente di subire delle ripercussioni per il mancato saldo dell'importo dovuto ai due amici, sotto il profilo oggettivo non vi sono indicatori che indichino un rischio di danno grave in caso di rientro in patria: difatti, i due creditori si sono limitati a fare delle pressioni di tipo verbale per ottenere la restituzione del prestito, senza mettere in atto altri tipi di comportamento; inoltre, non vi sarebbero stati ulteriori discussioni dal momento che il richiedente ha già provveduto al pagamento della metà dell'importo a ciascuno dei due;
5. che la condizione di povertà del soggetto e la sua provenienza da un Paese che presenta diverse criticità non sono elementi sufficienti per l'integrazione dei presupposti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nel caso di specie, la partenza del richiedente risulta essere stata determinata da ragioni esclusivamente economiche;
6. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951 in quanto per quanto concerne l'incapacità di far fronte al fabbisogno economico della famiglia, egli non ha subito episodi discriminatori nella ricerca e ottenimento di un lavoro per una delle ragioni ivi citate né vi è motivo di ritenere che in caso di rientro in patria potrebbe subirne;



7. non presenti gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 D. Lgs. 251/2007 lett. a) e b) c)
8. non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 comma 3 e 3.1 del D. Lgs. 25/2008;

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava

- 1) in punto di fatto, oltre a quanto dichiarato in sede amministrativa, la grave situazione climatica del Bangladesh e il ricorso al fenomeno dell'usura.
- 2) in diritto oltre alla credibilità:
 - a. che la soggezione del richiedente alla violenza dell'usuraio, senza la possibilità concreta di rivolgersi agli organi giurisdizionali del suo paese ed anzi rischiando di subire una ingiusta detenzione di due anni ai sensi dell'art. 422 del codice penale bengalese, se l'odierno ricorrente tornasse nel suo paese d'origine sarebbe certamente esposto ad un danno grave alla sua persona;
 - b. Che la situazione climatica nel paese di origine integrerebbe "*gravi 4) gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza*" Commissione nazionale per il diritto di asilo - Circolare prot. 00003716 del 30/7/2015 avente ad oggetto l'Ottimizzazione delle procedure relative all'esame delle domande di protezione internazionale.

A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: protezione sussidiaria e protezione umanitaria ex art. 5 co. 6°; art. 19 co. II° t.u N. 286/1998 e D.lgs n. 251/2007 art. 32.

La Commissione si è costituita nel presente giudizio insistendo per il rigetto della domanda di protezione internazionale e allegando: AFIS; c2; Ricorso; Decreto di diniego; Verbale.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

Il Giudice relatore, con decreto in data 8.2.2024, rilevato che da una preliminare disamina degli atti e dei documenti prodotti risultavano indicatori potenziali di tratta e/o grave sfruttamento lavorativo e che tale condizione meriti di essere ulteriormente approfondita anche alla luce di quanto



disposto dalla Direttiva europea 2011/36/UE “*concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*” la quale impone agli Stati membri precisi obblighi volti a fornire alle vittime di tratta, anche “presunte”, adeguata tutela attraverso misure specifiche di rapida identificazione, assistenza e sostegno che vanno garantite, su base consensuale e informata sin da quando le autorità abbiano un “ragionevole motivo” di ritenere che la persona sia vittima di tratta, disponeva che il ricorrente fosse indirizzato all’ente anti-tratta SATIS per un colloquio informativo dapprima davanti all’ente toscano e poi indirizzato verso quello competente nell’area del suo domicilio a Napoli.

Con relazione del 2.7.24 l’ente antitratta di Napoli dava riscontro con approfondita relazione del narrato del richiedente.

All’udienza per l’audizione del 5.07.204 davanti al giudice, il richiedente ha riferito:

sono partito dal Bangladesh per trovare una vita migliore per aiutare la mia famiglia, ho tre sorelle due mi hanno aiutato, Abitavo con mia sorella grande che mi ha dato i soldi per partire. Ha preso un prestito due lak taka. Ho preso e restituito i soldi a mio cugino ed anche a mia sorella e da un amico devo ancora restituire al mio amico e poi a mia sorella grande. Quando sono partito pensavo di andare in Libia. Sono rimasto lì otto mesi. Il posto di lavoro in Libia me lo ha trovato il trafficante che mi ha fatto arrivare in Libia. Ho viaggiato da solo. Il viaggio dalla Libia all’Italia l’ho fatto con l’organizzazione di un altro trafficante, che conosceva il primo trafficante. Il contatto con il trafficante che mi ha portato in Italia me lo hanno dato le mie sorelle. Il contatto con il trafficante che mi ha portato in Italia me lo ha dato per telefono il trafficante che mi ha portato in Libia. Ora lavoro per una bancarella di abbigliamento di proprietà di un marocchino. Ora sono senza contratto ma lavoro. Guadagno 20-25 euro al giorno dalle 7 del mattino alle 14“
Il giudice chiede al richiedente se è disposto a fare un colloquio sullo sfruttamento lavorativo che subisce.

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l’esame e l’accertamento giudiziale delle domande nell’ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell’onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull’eventuale documentazione



presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

Dall'analisi degli atti di causa ed in particolare dai verbali di audizione e dalla lettura della relazione redatta dalla Dedalus (ente antitratto di Napoli cui il ricorrente è stato indirizzato dal Tribunale) risulta quanto segue:

Il ricorrente ha lasciato il Bangladesh a causa delle difficoltà economiche della sua numerosa famiglia. È stato convinto dalle sorelle maggiori a cercare un lavoro più redditizio in Libia, dove è arrivato nel 2020 dopo aver contratto debiti significativi per finanziare il viaggio gestito integralmente dalla rete di trafficanti. L'accordo raggiunto con i trafficanti per poter lasciare il Bangladesh includeva una proposta di lavoro in Libia dove ha subito gravi forme di sfruttamento lavorativo e violenze, inclusa la reclusione e richieste di riscatto. Dopo mesi di sfruttamento e difficoltà, è riuscito a partire per l'Italia, dove è arrivato nel luglio 2021.

Già in Bangladesh, il ricorrente contrae un debito significativo per finanziare il viaggio, ottenendo 300 mila taka dai suoi due cognati e 200 mila taka da un uomo che presta denaro a tassi usurari. Questo uomo ha un ruolo centrale nel suo reclutamento, in quanto non solo fornisce il prestito, ma anche mette il ricorrente in contatto con l'organizzazione dei trafficanti.

Arrivato in Libia, il ricorrente viene subito preso in custodia dai trafficanti locali, che lo tengono recluso in una grande casa insieme ad altri migranti. Viene rilasciato solo dopo che la sua famiglia in Bangladesh perfeziona il pagamento richiesto. Una volta libero, viene condotto a lavorare nei cantieri edili, dove gli viene promesso un salario di 40 dinari libici al giorno. Tuttavia, il ricorrente non riceve



alcun compenso per il lavoro svolto e, nonostante le sue richieste, gli viene detto che la colpa è dei libici che non pagano.

Di fronte all'impossibilità di guadagnare e inviare denaro alla sua famiglia, il ricorrente si mette in contatto con altri due connazionali che parlano arabo e hanno già una certa esperienza in Libia. Questi uomini gli offrono un lavoro in un panificio a Tripoli, ma anche qui, dopo un primo pagamento, il ricorrente non riceve più il suo stipendio. Capendo che non potrà mai ripagare i suoi debiti e sostenere la sua famiglia con le condizioni di lavoro in Libia, il ricorrente accetta la proposta dei suoi connazionali di partire per l'Italia.

Per finanziare il viaggio via mare, il ricorrente contrae ulteriori debiti: 100 mila taka dall'usuraio che aveva già finanziato la sua partenza dal Bangladesh e altri 100 mila taka dai due connazionali in Libia, con l'accordo di ripagare quest'ultimo importo una volta arrivato in Italia. Tuttavia, durante il primo tentativo di attraversare il Mediterraneo, la barca su cui si trova viene intercettata dalla guardia costiera libica, e il ricorrente viene imprigionato. Viene rilasciato solo dopo che la sua famiglia paga un ulteriore riscatto, questa volta grazie a un cugino che gli presta altri 100 mila taka.

Infine, dopo otto mesi di sfruttamento e abusi in Libia, riesce ad arrivare in Italia nel luglio del 2021. Tuttavia, anche in Italia la sua situazione rimane precaria. Sebbene abbia iniziato a lavorare circa sei mesi dopo il suo arrivo, il ricorrente è ancora vincolato dai debiti contratti, costretto ad accettare lavori mal pagati e spesso senza contratto, pur di inviare denaro alla sua famiglia in Bangladesh e saldare i creditori considerata la costante pressione e minaccia da parte dei suoi creditori, sia in Bangladesh che in Italia.

Attualmente, riferisce di lavorare senza contratto in una bancarella di abbigliamento e continua a inviare denaro alla sua famiglia per ripagare i debiti e sostenere la loro sopravvivenza.

Tali dichiarazioni trovano coerenza interna ed esterna:

- l'UNODCS nel suo ultimo Global report on THB202 conferma che il traffico di persone è presente in Bangladesh. I trafficanti sfruttano la necessità economica della popolazione che lotta per avere accesso a fonti di reddito. La regione risulta anche vulnerabile alle campagne di reclutamento organizzate dai trafficanti, che operano come imprese private e reti criminali complesse che trafficano persone a livello internazionale (UNODCS, Global report on THB, 2022, pag. 63 *The significant number of vulnerable individuals in this disaster-prone region allows traffickers to organize large*



recruitment campaigns. They operate as both private businesses and more complex criminal networks that traffic people);

l'UNODCS nel suo ultimo Report sulla tratta del 2022, conferma che il fenomeno della tratta di persone è presente e rilevante in Bangladesh. I trafficanti sfruttano la vulnerabilità sociale ed economica della popolazione che cerca di avere accesso a basilari fonti di reddito. La regione risulta anche vulnerabile alle campagne di reclutamento organizzate dai trafficanti, che operano come imprese private, e reti criminali complesse che coinvolgono nella tratta persone a livello internazionale¹;

La presenza di un intermediario o trafficante e la modalità di reclutamento tramite agenzia verso un Paese straniero, trova riscontro nelle fonti e rappresenta un indicatore di tratta. Il già citato rapporto del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione ARCI rileva la presenza di diverse fonti² che tendono a collegare fenomeni di tratta di esseri umani (e forme di schiavitù lavorativa) con la contrazione di debiti poi inevasi. A seconda dei diversi contesti di riferimento (la presenza o meno di un'agenzia lavorativa, lo specifico progetto migratorio; l'area rurale o urbana di provenienza ecc.) possono cambiare le forme dello schema che collega la tratta con la contrazione di un debito, che risulta tuttavia ricorrente. Rispetto alla figura del migrante, la contrazione del debito prima della partenza viene identificato come uno dei fattori tipici della tratta per sfruttamento lavorativo. *“In questo contesto, talvolta, il processo debitorio si struttura attraverso il ricorso ad agenzie intermediarie, che si possono poi successivamente rivelare i soggetti che espongono il debitore alla schiavitù per debito o debt-bondage”³;*

La legge sulla deterrenza e la soppressione della tratta di esseri umani non vieta il reclutamento fraudolento di migranti per lavoro di per sé e presuppone inoltre che il reclutatore sappia che i lavoratori verranno sottoposti a lavoro forzato. Questa lacuna legale è stata affrontata dall'*Overseas Employment and Migrants Act* del 2013, che ha introdotto il reato di reclutamento illegale, coprendo una serie di pratiche di sfruttamento come il reclutamento ingannevole, il trattenimento di documenti

¹ UNODCS, Global report on Trafficking in Persons, 2022, pag. 63, <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>).

² DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Bangladesh, 22 August 2019; Haldar, A. & Stiglitz, J.E., Group Lending, Joint Liability, and Social Capital: Insights From the Indian Microfinance Crisis, in: Politics & Society 2016, Vol. 44(4), pp. 459 –497; IRIN, Bangladesh: The modern face of slavery, 7 August 2009. Per tutti, ARCI-Ufficio Immigrazione, Servizio Coi: Bangladesh, informazioni sulla situazione dei debitori in stato di insolvenza e protezione da usurari, febbraio 2021 disponibile al <https://www.jumamap.it/it/bangladesh-insolvenza-debitoria-e-protezione-da-usurai-febbraio-2021/>).

³ Ibidem, p. 9.



personali dei lavoratori migranti ed il reclutamento senza licenza di lavoratori per lavoro all'estero⁴. Le *Recruiting Agent's Conduct and License Rules* del 2002 stabilirono una serie di obblighi per gli agenti di reclutamento, compreso l'obbligo di avere un centro per il briefing e la consulenza dei lavoratori migranti; astenersi dall'accettare condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle approvate dal governo; fornire al lavoratore migrante un contratto e leggere il contratto al lavoratore; garantire il rispetto del salario e delle condizioni di lavoro dei lavoratori migranti; astenersi dall'addebitare costi aggiuntivi diversi da quelli determinati dal governo;

In Bangladesh si registrano circa 1300 agenzie di reclutamento legali che appartengono alla Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) il cui compito è mettere in contatto compagnie straniere con cittadini del Bangladesh che cercano lavoro all'estero. Secondo il sito della BAIRA, l'associazione riceve supporto dal governo del Bangladesh⁵. Alle agenzie che afferiscono alla BAIRA è legalmente consentito addebitare commissioni ai lavoratori che vengono assunti per mezzo della mediazione delle agenzie stesse⁶. Tali commissioni servono generalmente a coprire una varietà di costi, tra cui spese per il viaggio, passaporto e visto, esami medici, tasse e altri costi. Secondo le Nazioni Unite, in realtà, i lavoratori non riescono di norma a pagare il prezzo totale dei servizi forniti dalle agenzie di reclutamento, ma si impegnano ad un saldo. Di fatto, ciò significa che le agenzie prestano il denaro ai lavoratori, addebitando interessi eccessivi o applicando tassi di cambio abusivi e detrazioni illegali dai salari ai fini del saldo. Ciò rende le agenzie equiparabili ad imprenditori dell'usura. Inoltre, i reclutatori e le agenzie di reclutamento non sempre addebitano le spese solo nella fase iniziale della mediazione, ma frequentemente chiedono ulteriori commissioni anche in seguito all'assunzione. Secondo l'Institute for Human Rights and Business (IHRB), le commissioni applicate producono un debito insostenibile per i lavoratori e le loro famiglie, che si traduce nell'impossibilità per i lavoratori di lasciare il lavoro. Sempre secondo le Nazioni Unite, le agenzie sono inoltre coinvolte nella tratta. Risulta inoltre limitata la capacità del governo di monitorare e supervisionare le agenzie di reclutamento, anche a seguito dei reclami dei lavoratori⁷;

Come già citato, in Bangladesh, secondo il Dipartimento di Stato statunitense, esistono anche agenzie di reclutamento illegali che applicano commissioni ai lavoratori. Talvolta queste agenzie di

⁴ Act of the Parliament of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Overseas Employment and Migrants Act*, 2013, disponibile al <https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/169/Act.pdf>

⁵ BAIRA, About BAIRA, <http://www.baira.org.bd/index.php/>

⁶ USDOS, 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>

⁷ UNODC, The role of recruitment fees and abusive and fraudulent practices of recruitment agencies in trafficking in persons, 2015, p. 8, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf



reclutamento commettono delle frodi, promettendo un certo tipo di lavoro che si scopre essere differente una volta che il lavoratore si trasferisce all'estero.

Tra tutte le fonti, si richiama infine - per la sua esaustiva e chiara esposizione del fenomeno - il *First National Study on Trafficking in persons in Bangladesh* pubblicato dall'UNODC nel 2022 che spiega come la tratta di esseri umani sia un problema centrale in Bangladesh, considerando la numerosa popolazione che vive in condizione di povertà cronica, disuguaglianze di genere e disastri naturali, evidenziando l'Italia come uno dei Paesi principali di destinazione⁸. Lo studio evidenzia inoltre il collegamento dei fenomeni di tratta di esseri umani con la contrazione di debiti poi inevasi. A seconda del contesto di riferimento, se si tratta di agenzia lavorativa – come nel caso di specie – di migrazione con provenienza da aree rurali, le forme e le modalità di alcuni schemi possono cambiare; la contrazione del debito prima della partenza, insieme ad altri elementi, viene identificato come un fattore tipico della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Le varie fonti consultate confermano una stretta interazione tra il fenomeno migratorio, la tratta di essere umani, forme di servitù/schiavitù lavorative e il debito (cfr. *“ogni anno molte persone provenienti dal Bangladesh emigrano all'estero in cerca di lavoro vendendo terreni o prendendo prestiti. Molti rischiano la vita per emigrare all'estero con l'aiuto di "agenti" senza scrupoli e trafficanti di esseri umani. I trafficanti di esseri umani in Bangladesh hanno ingannato la gente comune per molti anni e li hanno spinti alla morte. Nessuna azione è stata intrapresa contro i leader apicali che gestiscono il giro del traffico di esseri umani in quanto hanno stretti legami con il governo e il partito al governo”*⁹).

In definitiva alla luce di quanto sopra questo Collegio ritiene che il ricorrente abbia fornito una narrazione coerente e dettagliata, con una linea temporale chiara degli eventi che lo hanno portato a lasciare il Bangladesh, a transitare in Libia e infine ad arrivare in Italia. La descrizione delle condizioni economiche e sociali della sua famiglia in Bangladesh risulta credibile e ben circostanziata. I dettagli riguardanti i debiti contratti per finanziare il viaggio, con informazioni specifiche sulle somme coinvolte, i tassi di interesse usurari e le pressioni subite dai creditori, contribuiscono ulteriormente alla veridicità della sua testimonianza. La coerenza interna ed esterna, la plausibilità e la struttura particolareggiata del racconto privo di lacune rilevate dai decisori, rendono il richiedente certamente attendibile e dunque integrati tutti gli indicatori di credibilità e dimostrati i fatti dichiarati.

⁸ UNODC, First National Study on Trafficking in persons in Bangladesh, 2022 <https://respect.international/wp-content/uploads/2022/11/First-National-Study-on-Trafficking-in-Persons-in-Bangladesh.pdf>

⁹ Odhikar, 2021, Annual Human Rights Report 2020 BANGLADESH, https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf.



3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

La tratta di esseri umani è stata definita per la prima volta - nella sua accezione moderna – dall'art. 3 della Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata, ratificata dall'Italia con l. 146/2006, come “*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, **abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità** o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso i una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento*”, con la precisazione che “*lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui od altre forme di sfruttamento sessuale, **il lavoro** o i servizi forzati, la schiavitù o **pratiche analoghe**, l'asservimento o il prelievo di organi*” e che “*il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati i mezzi coercitivi indicati e “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere **un minore** ai fini di sfruttamento sono considerati ‘tratta di persone’ anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo”.*

Una definizione sostanzialmente analoga è stata fornita anche dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani approvata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata dall'Italia con l. 108/2010, e dalla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione



delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI e che, nell'elencare i tipi di sfruttamento, ne include di nuovi, precisando che esso può comprendere, come minimo *“lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”*, innovazione recepita anche dal legislatore interno agli artt. 600 e 601 c.p., che sono stati novellati da ultimo del 2014;

Le Linee Guida dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati relative all'applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra riportano che, in alcune circostanze, le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa essendo, perciò, necessario che il richiedente si trovi al di fuori del proprio Paese e sia a rischio di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione stessa (Linee Guida di Protezione Internazionale relative all'applicazione dell'art. 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato e alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta).

In tale documento si evidenzia che *“In certi aspetti la tratta di persone può assomigliare al traffico di migranti, che è materia di un altro Protocollo alla Convenzione sulla criminalità transnazionale. Come per la tratta, il traffico di migranti spesso ha luogo in condizioni di pericolo e/o di degrado in cui si verificano abusi dei diritti umani. Tuttavia, si tratta di un'azione, in ultima analisi, volontaria, che implica il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico. La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio. Le vittime di tratta invece si distinguono dai migranti che sono ricorsi ai trafficanti per la natura protratta dello sfruttamento che devono sopportare, che comprende gravi e continui abusi dei loro diritti umani da parte dei loro sfruttatori. Tuttavia, i fenomeni del traffico e della tratta sono spesso strettamente correlati, poiché entrambi approfittano della vulnerabilità di persone in cerca di protezione internazionale o di accesso al mercato del lavoro all'estero. I migranti irregolari che ricorrono ai servizi dei trafficanti - volontariamente ingaggiati - potrebbero anche diventare vittime di tratta, se i servizi che essi hanno originariamente chiesto si sono tramutati in situazioni di tratta basati su abuso e sfruttamento”*¹⁰.

La tratta di esseri umani comporta violazioni di diritti umani, tra cui l'art. 3 e/o 4 CEDU, nelle forme della violenza fisica o sessuale che include, ad esempio rapimento, ingiusta carcerazione, stupro, schiavitù sessuale, prostituzione, lavoro forzato, rimozione di organi, riduzione alla fame e/o

¹⁰ UNHCR, Linee Guida relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, cit., § 4.



deprivazione di trattamenti. Secondo la Giurisprudenza della Corte EDU la tratta di esseri umani, così come definita dalle convenzioni sovranazionali, può rappresentare una persecuzione in casi di schiavitù, violenza sessuale e/o psicologica, servitù domestica, sfruttamento sessuale e lavoro forzato¹¹ e che “*undoubtedly also amount to inhuman and degrading treatment under art. 3 CEDU*” (cfr. *M and Others v Italy and Bulgaria*, § 106).

Pertanto, la tratta di esseri umani rientra a pieno titolo nelle forme di persecuzione rilevanti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, secondo la definizione contenuta all’art. 7 D.lgs 251/2007.

Nel caso di specie è da considerarsi che, seppur il ricorrente si sia inizialmente rivolto spontaneamente alla rete di trafficanti ed all’agenzia è importante comunque anche in questa sede ricordare che “*il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità* (art. 3 Conv. di Palermo). La posizione di vulnerabilità originaria del ricorrente, uomo adulto, non appartenente ad una minoranza etnica o religiosa, proveniente da un contesto rurale periferico, è da rinvenirsi nella situazione di estrema povertà e marginalità sociale in cui versava insieme alla famiglia - da esso dipendente – aggravata da ricorrenti alluvioni, eventi estremi dovuti al cambiamento climatico e dall’incapacità dello Stato di appartenenza di mitigare le conseguenze di tali eventi o di rimediare ai danni prodotti¹².

Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce inoltre un serio indizio, idoneo a fondare la valutazione presuntiva del rischio ex art. 3, co 4 dlgs 251/2007, della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni future o del rischio effettivo di subire danni gravi, non essendo stati individuati elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si possano ripetere in futuro.

Affinché sussista un timore fondato è necessario che siano presenti sia la componente soggettiva (timore) sia quella oggettiva (ragionevole fondatezza). Il sentimento del timore è per sua stessa natura rivolto verso il futuro¹³. Nel caso delle vittime di tratta, anche quando si ritiene che queste siano uscite dalla rete della tratta, occorre compiere una valutazione individuale al fine di determinare, caso per caso, a quali rischi sarebbe sottoposta la persona in ipotesi di rientro quali il re-trafficking, ritorsioni

¹¹ EUAA, *Judicial Analysis on Qualification for International Protection*, II ed, 2023, p. 252,

<https://euaa.europa.eu/publications/judicial-analysis-qualification-international-protection-second-edition>.

¹² UNODC, *Global report on Trafficking in person 2022*, pag.82, secondo cui “*weather-induced natural disasters can expose communities reliant on fishing, farming and agriculture to higher risk of trafficking*”; IOM, *The Climate change – Human Trafficking nexus*, 2016, pag.6 e ss.

¹³ UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore*, p. 9, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/1UNHCR_manuale_operatore.pdf.



o fenomeni di esclusione sociale. Per quanto riguarda le circostanze personali che dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio di re-trafficking gli elementi rilevanti includono: una precaria salute emotiva, una bassa autostima, percezione di estraneità, vergogna e/o stigma a causa del proprio vissuto, la ricattabilità, lo sradicamento.

Nella valutazione del rischio di re-trafficking è opportuno considerare se le rappresaglie da parte dei trafficanti possano tradursi in persecuzione, ossia in gravi violazioni di diritti umani o situazioni intollerabili¹⁴. Nello specifico, in caso di rientro si potrebbero verificare *“ritorsioni, in particolare se (i richiedenti ndr) hanno collaborato con le autorità del paese di asilo o di provenienza, e/o di possibili nuove esperienze di tratta. Altrettanto potrebbero rischiare ritorsioni anche i familiari rimasti nel Paese di origine. Ancora, la vittima di tratta potrebbe temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse”*¹⁵. Le linee guida dell’UNCHR fanno presente inoltre che le rappresaglie e le ritorsioni da parte dei trafficanti possono riverberarsi sui *“membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest’ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta.*

Le fonti consultate segnalano che in alcuni casi il migrante vittima di tratta in caso di rientro sarebbe esposto ai rischi connessi al debito eccessivo, a pratiche di isolamento sociale e allo specifico rischio di re-trafficking¹⁶. Come riporta IOM, *“In alcuni casi, le autorità del Paese di arrivo costringono una persona vittima di tratta a tornare nel Paese di origine. Tale fenomeno è stato chiamato "tratta inversa" da coloro che ritengono che costringere un individuo a tornare nel Paese di origine a seguito di un’esperienza di tratta sia una violazione dei diritti di quella persona. Questo processo si traduce spesso in una risoluzione incompleta dell’episodio di tratta poiché le esigenze/motivazioni migratorie della persona vengono ignorate. Al ritorno nel Paese di origine, la situazione del rimpatriato può anche essere resa più difficile dall’eccessivo debito e dallo stigma nei suoi confronti. Spesso queste persone rimangono vulnerabili al rischio di essere nuovamente vittime di tratta ”*¹⁷.

Similmente, è stato rilevato che a causa di difficoltà di porre in essere programmi di riabilitazione completi, le vittime sono spesso nuovamente oggetto di traffico, soprattutto nelle aree dei villaggi

¹⁴ EUAA, Judicial Analysis, 2023, p. 254; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, § 17.

¹⁵ UNHCR, *Manuale giuridico*, cit. p. 38.

¹⁶ Confederazione Svizzera, Ashshash – for men and women who have escaped trafficking, https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/laender/bangladesch.olddesign.par2_projectfilter_page3.html/content/.

¹⁷ IOM, 2004, Revisiting the Human Trafficking Paradigm, https://publications.iom.int/system/files/pdf/revisiting_trafficking_bangladesh.pdf.



rurali del Bangladesh dove ci sono poche opportunità di impiego e poco spazio per il lavoro autonomo e ciò ha anche un impatto negativo sul reinserimento delle vittime”¹⁸.

Va anche considerato il contenuto del rapporto dell’ente anti tratta Dedalus secondo cui: *Il ricorrente è stato vittima di tratta internazionale di esseri umani e grave sfruttamento lavorativo, essendo stato ridotto in uno stato di soggezione continuativa mediante la contrazione di una composita situazione debitoria nonché tramite efficaci azioni di abuso della sua condizione di vulnerabilità, prima in Bangladesh poi in Libia [...] Qualora facesse rientro nel paese di origine, vista anche la peculiare situazione familiare, il richiedente subirebbe vessazioni e gravi ripercussioni da parte dell'usuraio e delle sue reti. Infatti, oltre ai rischi per fa propria incolumità e quella dei suoi familiari, il richiedente sarebbe esposto da parte dei suoi aguzzini a una nuova ri-vittimizzazione per l'estinzione del debito, non potendo disporre di adeguata protezione da parte delle autorità, né di supporto da parte delle reti famigliari. Le gravi conseguenze avrebbero delle ricadute su tutto il nucleo familiare, in particolare sulle sorelle più piccole che dipendono dal richiedente per la loro sopravvivenza. Si ritiene che il percorso di integrazione avviato sul territorio, invece, possa contribuire a ridurre progressivamente l'assoggettamento del richiedente al debito contratto, evitando le conseguenze negative a cui andrebbero incontro anche le sue sorelle più piccole nei caso di un suo rientro in Bangladesh”.*

Oltre al rischio di re-trafficking, la persona con esperienza di tratta può anche temere l'ostracismo, la discriminazione o la punizione da parte della famiglia e/o della comunità locale o, in alcuni casi, delle autorità al suo ritorno. Nel singolo caso, l'ostracismo, la discriminazione o la punizione grave possono raggiungere il livello di persecuzione, in particolare se aggravati dal trauma subito durante e come conseguenza dell’esperienza di tratta. Laddove l'individuo teme tale trattamento, il suo timore di persecuzione è distinto, ma non meno valido, dal timore di persecuzione derivante dalla continua esposizione alla violenza coinvolta negli scenari della tratta. Anche se l'ostracismo o la punizione da parte di membri della famiglia o della comunità non dovesse raggiungere il livello di persecuzione, tale rifiuto e isolamento da parte delle reti di sostegno sociale può di fatto aumentare il rischio di

¹⁸ Government of the People’s Republic of Bangladesh, 2018, Bangladesh Country Report, 2018, Combating Human Trafficking, [https://mhapsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhapsd.portal.gov.bd/annual_reports/0cc28f8e_1dcf_4b4e_9a38_264aaa42510c/Final%20%20Country%20Report%202018%20%2018.12.19%20\(2\).pdf](https://mhapsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhapsd.portal.gov.bd/annual_reports/0cc28f8e_1dcf_4b4e_9a38_264aaa42510c/Final%20%20Country%20Report%202018%20%2018.12.19%20(2).pdf). Similmente, “When survivors return to Bangladesh, they remain susceptible to re-trafficking. They are often ostracized by their communities or burdened with a social stigma that hinders recovery and reintegration efforts. These challenges, combined with a lack of employment and educational opportunities, leave survivors vulnerable to further exploitation. In a recent study, our implementing partner in Bangladesh found that 30% of the survivors they currently support had been trafficked multiple times before” GFEMS, 2021, Trauma-informed care is critical to the wellbeing of survivors of trafficking, <https://gfems.org/uncategorized/from-repatriation-to-reintegration-centering-survivors-to-effect-systemic-change/>.



essere nuovamente trafficati o di essere esposti a ritorsioni. Con ciò potendo far sorgere un fondato timore di persecuzione.¹⁹

Secondo le Linee Guida UNHCR *"Se è generalmente accettato che la 'mera' discriminazione non potrebbe, di norma, costituire persecuzione di per sé, un modello di discriminazione o di trattamento meno favorevole potrebbe, su base cumulativa, risultare in persecuzione e giustificare la protezione internazionale. Costituirebbero persecuzione, ad esempio, le misure discriminatorie che conducono a conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, come ad esempio gravi restrizioni del diritto al sostentamento, del diritto di praticare la propria religione o dell'accesso a strutture educative. Assume importanza significativa nell'ambito delle domande basate su questioni di genere anche un'analisi delle forme di discriminazione da parte dello Stato in cui esso manca di estendere la protezione agli individui contro certi tipi di danno. Se lo Stato, in una sua politica o pratica, non accorda determinati diritti o protezione da gravi abusi, allora la discriminazione nell'estendere la protezione, che risulta in gravi danni inflitti impunemente, potrebbero costituire persecuzione. Particolari casi di violenza domestica o di abusi perpetrati per ragioni relative a un differente orientamento sessuale, potrebbero ad esempio essere analizzati in tale contesto"*.²⁰

Vero è che la discriminazione può costituire persecuzione se le misure discriminatorie implicano conseguenze gravemente pregiudizievoli per la persona colpita, come ad esempio la privazione del diritto di guadagnarsi la vita, di praticare la propria religione o di avere accesso alle strutture scolastiche disponibili per la generalità dei cittadini. A questo riguardo, la questione se la discriminazione assuma forme diverse integrando, cumulativamente, i presupposti della persecuzione può assumere una particolare importanza.

Il Collegio richiama e condivide le notazioni di EUAA²¹ secondo cui: *"Poiché un gruppo sociale è legato alla società circostante, è importante capire come la società opera e tratta i gruppi in modo diverso. Ciò può emergere attraverso convinzioni o atti discriminatori o di ostracismo o la concessione di privilegi a determinati gruppi. La discriminazione o l'ostracismo possono consistere, tra l'altro, in un accesso limitato al mercato del lavoro, all'alloggio, alle cure mediche o*

¹⁹ UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html> .

²⁰ UNHCR; "LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 1 La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati 7 maggio 2002 HCR/GIP/02/01"; disponibile al: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>

²¹ EUAA; "EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale"; marzo 2020; disponibile al: <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>



all'istruzione. Particolari gruppi sociali possono essere considerati come gruppi di paria o come separati dal resto della società o dalla popolazione del paese d'origine o di una o più zone specifiche nel paese d'origine. Anche alcune tradizioni e consuetudini, oppure convinzioni religiose o politiche possono stigmatizzare determinati gruppi.”

Nel caso in esame, oltre allo specifico rischio di re-trafficking, come già riportato, le fonti consultate evidenziano anche i rischi connessi allo stigma sociale²².

A questo scopo e per dare il giusto rilievo al rischio di esposizione del richiedente ai rischi di stigmatizzazione ed esclusione sociale, è necessario inquadrare la figura del “migrante di ritorno”, il così detto *returnee*, come descritto dalla ricerca del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione Arci (*“Bangladesh: informazioni sulla protezione per le vittime di tratta e fenomeni di stigmatizzazione del migrante di ritorno”*, aprile 2023, disponibile al <https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Bangladesh-informazioni-sulla-protezione-per-vittime-di-tratta-e-fenomeni-stigmatizzazione-del-migrante-di-ritorno-aprile-2023-1.pdf>). Sulla stessa lunghezza d'onda l'OIM segnala come l'esperienza migratoria influisca su tre aspetti dell'identità di una persona: il modo in cui viene percepita dagli altri; i fattori sociali interiorizzati (come i ruoli e le aspettative sociali legate al genere, alla cultura e alle tradizioni); il modo in cui la persona vede sé stessa in termini di individualità. I “returnees” sperimentano queste sfide alla loro identità non solo durante il transito e all'arrivo a destinazione, ma anche durante il processo di ritorno e riadattamento alle comunità di origine²³. In questa ottica, la stessa fonte sottolinea la centralità del modo in cui i rimpatriati vengono spesso percepiti al loro ritorno dalle comunità di appartenenza. Molti rimpatriati, infatti, a prescindere dal fatto che siano tornati volontariamente nei loro Paesi d'origine, subiscono discriminazioni al loro ritorno, venendo erroneamente stigmatizzati come criminali espulsi, il che rende più difficile la loro reintegrazione. Il rimpatrio può in generale essere visto come un fallimento o come un ritorno privo di miglioramenti economici e sociali adeguati²⁴.

Anche altre fonti riportano che, al loro ritorno in Bangladesh, le persone sopravvissute alla tratta rimangono esposte al rischio di essere nuovamente trafficate, venendo inoltre spesso ostracizzate dalle loro comunità o gravate da uno stigma sociale che ostacola gli sforzi di recupero e reinserimento²⁵. Altre fonti consultate riportano come la stigmatizzazione del migrante di ritorno sia

²² IOM, 2004, Revisiting the Human Trafficking Paradigm, available at:

https://publications.iom.int/system/files/pdf/revisiting_trafficking_bangladesh.pdf

²³ IOM, Coming home can be harder than leaving: the psychosocial challenges of being a returnee, available at:

<https://rosanjose.iom.int/en/blogs/coming-home-can-be-harder-leaving-psychosocial-challenges-being-returnee> .

²⁴ Idem.

²⁵ GFEMS, 2021, Trauma-informed care is critical to the wellbeing of survivors of trafficking, available at:

<https://gfems.org/uncategorized/from-repatriation-to-reintegration-centering-survivors-to-effect-systemic-change/>



fortemente connessa agli impatti che il rientro del migrante provoca sulla comunità di appartenenza: se le condizioni della comunità di origine vengono migliorate, ciò può condurre ad una accettazione positiva del migrante di ritorno, oppure, diversamente, condurre al suo isolamento e stigmatizzazione²⁶. Ciò avviene sia in un processo di auto-colpevolizzazione (un ritorno spesso percepito come un fallimento in sé dagli stessi migranti, con un impatto diretto sulle loro fragili condizioni di salute mentale)²⁷; sia in un processo di isolamento e stigmatizzazione da parte della comunità di riferimento: *“L’aspettativa che la migrazione possa migliorare la situazione finanziaria di una famiglia spesso modella l’esperienza di ritorno di un migrante. Coloro che tornano senza soldi o risparmi sono comunemente considerati migranti “falliti” e vengono ostracizzati dalle comunità e persino dalle famiglie. Per le donne e gli uomini che sono stati ingannati, sfruttati e abusati come lavoratori all’estero, il rifiuto in patria si aggiunge al trauma e all’isolamento vissuto all’estero”*²⁸. Come riportato dal rapporto del Servizio Coi dell’Ufficio Immigrazione Arci, *“Dalle fonti consultate risultano molteplici e coerenti riferimenti ai processi di stigmatizzazione e isolamento cui è sottoposto il “migrante di ritorno” in Bangladesh”*, riconducibili a diversi profili spesso sovrapposti e coesistenti: un profilo economico; un profilo di genere ed un profilo attinente alla salute mentale. Per quanto riguarda lo stigma connesso all’insolvenza dei debiti contratti per finanziare l’espatrio, la necessità di ripagare i prestiti ricevuti limita la possibilità di mettere da parte dei risparmi e pone i *returnees* di fronte allo stigma sociale in caso di rientro²⁹, per le ripercussioni negative dal punto di vista finanziario e dal punto di vista della coesione sociale³⁰, considerando anche la perdita dei beni impegnati nell’accordo di prestito, spesso unica fonte di sostentamento della famiglia. Quando l’intero sistema economico di un Paese, come il Bangladesh, è fortemente connesso all’emigrazione e ad un investimento familiare fondato sul debito che ha senso fin tanto che il migrante di successo è capace di inviare le rimesse dal Paese di destinazione, l’insolvenza debitoria può facilmente tradursi in un meccanismo di debito intergenerazionale o ereditario³¹.

²⁶ OECD Library- Sustainable Reintegration of Returning Migrants : A Better Homecoming, Ch. 5., October 2020, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/02a31074-en/index.html?itemId=/content/component/02a31074-en> .

²⁷ Ibidem.

²⁸ *“The expectation that migration will improve a family’s financial situation often shapes a migrant’s return experience. Those who return with no money or savings are commonly viewed as “failed” migrants and are ostracized by communities and even families. For the women and men who are deceived, exploited, and abused as overseas workers, rejection at home only adds to the trauma and isolation experienced abroad. Women especially are shunned by communities and family members for sexual abuse they endured, either real or perceived...”*, GFEMS, The Long Return: Supporting Reintegration for Returning Migrants in Bangladesh, 2022, <https://gfems.org/uncategorized/supporting-reintegration-for-returning-migrants-in-bangladesh/> .

²⁹ MICIC -IOM, Supporting Bangladeshi Migrants Returning From Libya, June 16, 2017, <https://micicinitiative.iom.int/blog/supporting-bangladeshi-migrants-returning-libya>

³⁰ Newagebd, Call to protect rights of migrants amid coronavirus pandemic. New Age Bangladesh, 23 March 2020, <https://www.newagebd.net/article/103357/call-to-protect-rights-of-migrants-amid-> .

³¹ IOM, The Hurdle of Debt on Returnees’ Journey to Sustainable Reintegration, 2023, <https://weblog.iom.int/hurdle-debt-returnees-journey-sustainable-reintegration> .



Per quanto riguarda lo sviluppo di fragilità psicologiche o veri e propri disturbi di salute mentale per i *returnees* in Bangladesh, le fonti³² consultate registrano una forte rilevanza del fenomeno, sia sotto un profilo soggettivo-individuale (incapacità di gestire lo stress psico-sociale connesso al reinsediamento), sia sotto un profilo sociale (pressione sociale che può concretizzarsi in forme di stigmatizzazione, ostracismo o isolamento sociale): *“I migranti che ritornano a causa di un insediamento infruttuoso all'estero possono essere socialmente emarginati, ostracizzati e rifiutati dalla comunità locale. Le difficoltà nell'affrontare queste transizioni tendono a contribuire agli attriti sociali e interpersonali, allontanando così il migrante dai membri della comunità e complicando ulteriormente il processo di adattamento dopo il ritorno nel Paese d'origine.”*³³.

In conclusione, tutto ciò considerato, il timore del richiedente di subire plurime forme di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine appare ragionevolmente fondato ai sensi dell'art. 3 co 4, Dlgs 251/2007.

I motivi di persecuzione ed il gruppo sociale

Ritenuto dunque provato che il ricorrente sia stato vittima di atti di persecuzione diretta e personale nella forma della tratta internazionale di esseri umani e che, in caso di rientro nel Paese di origine, stante la sua situazione di vulnerabilità, sarebbe esposto al rischio di re-trafficking, di *bounded labour* e a discriminazioni ed esclusione sociale, come sopra specificato, ai fini del riconoscimento dello stato di rifugiato occorre indagare se e quale dei motivi descritti all'art. 8 del Dl.gs 251/2007 costituisca il sostrato discriminatorio e persecutorio.

Nel caso di specie a rilevare è l'appartenenza a un particolare gruppo sociale che nel nostro ordinamento comprende alternativamente il gruppo *“costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una*

³² IOM, Coming home can be harder than leaving: the psychosocial challenges of being a returnee, <https://rosanjose.iom.int/en/blogs/coming-home-can-be-harder-leaving-psychosocial-challenges-being-returnee>; CAFOD. Access to justice for Bangladeshi migrant workers: Opportunities and challenges, Ottobre 2019, https://okup.org.bd/wp-content/uploads/2019/11/Access_Justice_Report_2019-1.pdf ; Mohammad Reza Karim, Mental Health Challenges for Bangladesh Migrant Workers during the Pandemic, AsiaGlobal Online, <https://www.asiaglobalonline.hku.hk/mental-health-challenges-bangladesh-migrant-workers-during-pandemic>; Ahmed Mujibur Rahman Munib, The Effects of Immigration and Resettlement on the Mental Health of South-Asian Communities in Melbourne, The University of Melbourne, Faculty of Psychiatry, 2006, <https://rest.neptune-prod.its.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/3d168628-18dc-5277-bd63-ab07ad088629/content>; Thomson Reuters Foundation, Naimul Karim, “Broken dreams, Bangladesh's returning migrants struggle at home”, disponibile al <https://www.reuters.com/article/bangladesh-trafficking-libya-idINKCN1TX0ME>.

³³ Ahmed Mujibur Rahman Munib, The Effects of Immigration and Resettlement on the Mental Health of South-Asian Communities in Melbourne, The University of Melbourne, Faculty of Psychiatry, 2006, <https://rest.neptune-prod.its.unimelb.edu.au/server/api/core/bitstreams/3d168628-18dc-5277-bd63-ab07ad088629/content>



caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi". Ovvero "quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune (ad esempio relativa all') orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana" (art. 8, co, 1, d) Dlgs 251/2007.

In tal senso, l'uso della congiunzione disgiuntiva "ovvero" (adottata dal Dlgs 251/2007, in linea con le linee guida UNCHR) in luogo di quella copulativa "e" (adottata dalla legislazione dell'Unione europea) tra la caratteristica connaturata ed immutabile e quella, invece, socialmente percepita, fa ritenere che il sistema di protezione internazionale adottato dall'Italia abbia una copertura più ampia.

A fronte di queste considerazioni deve essere valorizzato il fatto che la tratta di persone è un'impresa commerciale dove l'intento principale degli agenti di persecuzione è la massimizzazione del profitto piuttosto che la persecuzione secondo una delle fattispecie previste dalla Convenzione (intentional approach)³⁴. Ad esempio, nell'ipotesi relativa alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale, da un lato, nel praticare la tratta (da parte degli attori non statali) e nel non riuscire a proteggere la vittima (da parte dello Stato), non è possibile riscontrare l'intenzionalità di perseguire la donna in ragione della sua appartenenza a un gruppo sociale; dall'altro, al contempo è altrettanto vero che ciò che espone maggiormente una donna, un certo tipo di donna, al pericolo di essere perseguitata (nella forma della tratta) deriva dalla sua particolare condizione di vulnerabilità (presenza del *predicament*)³⁵

Nel caso in esame si tratta di accertare quale sarebbe il particolare gruppo sociale di appartenenza del ricorrente, persona adulta che non appartiene a una minoranza etnica o religiosa e che proviene da un contesto rurale di estrema marginalità sociale ed economica³⁶.

L'UNHCR, nella sua linea guida del 2002, considera che per preservare la struttura e l'integrità della definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione, un gruppo sociale non può essere definito tale esclusivamente "*sulla base della persecuzione che i membri di quel gruppo subiscono o sulla base di un comune timore di essere perseguitati. Tuttavia, azioni persecutorie nei confronti del gruppo*

³⁴ EUAA, *Judicial Analysis*, 2023, p. 254; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, § 31.

³⁵ UNCHR, op. cit. § 31.

³⁶ A tal riguardo è stato sottoposto al Servizio COI dell'Ufficio Immigrazione ARCI il seguente quesito: "*Risultano informazioni su fenomeni di stigmatizzazione dei migranti di ritorno in Bangladesh (in particolare sulla esistenza di una figura socialmente identificata, atteggiamento sociale ecc)?; Risultano informazioni sulla protezione statale disponibile in Bangladesh per le vittime di tratta lavorativa all'estero*". Le fonti citate di seguito sono state estrapolate, verificate e selezionate dal rapporto di Ricerca COI dell'Ufficio Immigrazione ARCI che ne è seguito "*Bangladesh: informazioni sulla protezione per le vittime di tratta e fenomeni di stigmatizzazione del migrante di ritorno*", disponibile al <https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Bangladesh-informazioni-sulla-protezione-per-vittime-di-tratta-e-fenomeni-stigmatizzazione-del-migrante-di-ritorno-aprile-2023-1.pdf>.



potrebbero rappresentare un fattore rilevante per determinare la visibilità di un gruppo in una particolare società”³⁷. Più recentemente, l’UNHCR nella sua linea guida n. 12 del 2016³⁸ ed EUAA nella Judicial analysis del 2023³⁹ concordano nel ritenere che la presenza del nesso causale tra la persecuzione e uno dei cinque motivi convenzionali rappresenta uno degli elementi costitutivi, perciò necessari ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma può presentarsi in forme differenti, con vincoli causali di diversa intensità. L’appartenenza può anche non essere il fattore esclusivo principale purché concorra, eventualmente, con altri motivi nel determinare la ragione della persecuzione. In tema di tratta di esseri umani l’EUAA ritiene che “allo stesso tempo, anche gli uomini e/o i ragazzi vittime di tratta, o alcuni sottoinsiemi sociali di questi gruppi, possono qualificarsi come gruppo sociale particolare se sono in grado di soddisfare i criteri cumulativi”⁴⁰.

L’UNHCR nelle sue linee guida chiarisce che “Coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell’essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all’interno di quella società [...] Dovrebbe pertanto essere notato come è la passata esperienza di tratta che costituisce uno degli elementi che definisce il gruppo in simili casi.”⁴¹

Nel caso di specie, considerate le esperienze vissute e la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente lo stesso può essere inquadrato in un particolare gruppo sociale trattandosi di persona che ha una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo.

³⁷ UNCHR, linee guida n. 2 relativa all’ appartenenza ad un determinato gruppo sociale, 2002, §14, <https://www.ordias.marche.it/unhcr-croas-marche/unhcr-linee-guida-n-2-appartenenza-a-un-determinato-gruppo-sociale/>.

³⁸ “Le ragioni per il timore di persecuzione possono essere molteplici. Uno o più motivi di cui alla Convenzione possono risultare rilevanti. I motivi non sono reciprocamente esclusivi e si sovrappongono frequentemente. Un motivo di cui alla Convenzione deve essere considerato come un fattore concorrente, non un fattore dominante o la sola causa di un timore di persecuzione”, cit. §34, LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE N.12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell’ambito dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/03/UNHCR-Linee-Guida-N-12-Situazioni-di-conflitto-armato-2016.pdf>.

³⁹ “Given that trafficking in persons is predominantly conducted for commercial gain, the issue arises as to whether victims of trafficking can establish a reason for persecution within the meaning of Article 10 QD (recast). In this regard, it is important to recall that, to establish such a reason for acts of persecution, the reason (if one or more of the five) does not need to be the sole or even the main motive. It is sufficient for it to be a substantial contributing factor” cit. p. 254, EUAA, Judicial Analysis, 2023.

⁴⁰ “At the same time, trafficked men and/or boys, or certain social subset of these group may also qualify as particular social group if they too are able to meet the cumulative criteria”, cit. p. 254, EUAA, Judicial Analysis, 2023.

⁴¹ UNHCR, Linee guida di protezione internazionale, L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, ”, cit. §39, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf.



In tal senso, l'appartenenza al gruppo sociale si è formata in ragione della specifica esperienza di persecuzione subita, ossia l'esperienza di tratta per sfruttamento lavorativo già vissuta. Anche secondo EUAA: *“Le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere considerata una storia comune che non può essere mutata”*⁴². Proprio perché, in quanto membro del particolare gruppo sociale delle «ex vittime di tratta», un richiedente può essere esposto a diversi atti di persecuzione, quali rappresaglie, gravi forme di discriminazione, stigma o ostracismo⁴³, inoltre al rischio di re-trafficking.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella causa S.M. contro la Croazia⁴⁴, ha ritenuto che quando un datore di lavoro abusa del suo potere o si approfitta della vulnerabilità dei suoi lavoratori al fine di sfruttarli, il rapporto di lavoro non può essere considerato volontario e che il previo consenso della vittima non è sufficiente a escludere la caratterizzazione del lavoro come lavoro forzato⁴⁵.

Inoltre, nei casi in cui vi sia il rischio di essere perseguitati per mano di un attore non statale per ragioni legate a uno dei motivi della Convenzione, il nesso causale è riscontrabile, indipendentemente dal fatto che l'assenza di protezione da parte dello Stato sia o meno legata ai motivi di cui alla Convenzione. Ed al contempo, se il rischio di persecuzione per mano di un attore non statale non è correlato a un motivo considerato dalla Convenzione, ma l'incapacità o la riluttanza dello Stato a offrire protezione è dovuta a un motivo della Convenzione, il nesso causale può essere ugualmente riconosciuto⁴⁶.

In merito alla protezione statale

Il rapporto sulla tratta con focus sul Bangladesh dell'USDOS del 2022 evidenzia che sebbene il Paese abbia ratificato il protocollo alla Convenzione sul lavoro forzato dell'ILO per contrastare il lavoro forzato, per quanto riguarda la sua implementazione, e nello specifico l'assistenza alle vittime, viene descritta come insufficiente. La stessa fonte richiama il fatto che il Governo abbia continuato a permettere alle agenzie di reclutamento di addebitare ai lavoratori migranti commissioni di

⁴²EUAA, *EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, Marzo 2020; <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

⁴³ ibidem

⁴⁴ CEDU, S.M. v Croatia, (Application no. 60561/14), 19 July 2018 <https://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22itemid%22:%5B%22001-184665%22%5D%7D>.

⁴⁵ EUAA, *Judicial Analysis*, 2023, P. 251.

⁴⁶ (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>;

UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>..



reclutamento elevate, e non avrebbe affrontato il tema dei sub-agenti che conducono operazioni di reclutamento illegali, lasciando i lavoratori vulnerabili al fenomeno della tratta di esseri umani⁴⁷.

Più nel dettaglio, rispetto alla repressione delle reti criminali di tratta di esseri umani, le fonti sottolineano come non sia stata intrapresa alcuna azione radicale contro i vertici delle stesse, a causa degli stretti legami con il Governo e il partito al potere. Al contrario, gli arresti si sarebbero limitati agli intermediari a livello locale⁴⁸. In questa ottica si pone il tema della corruzione e della complicità degli agenti pubblici, ufficiali e politici locali, che comprometterebbe la effettiva implementazione delle normative anti-tratta. Ad esempio, alcuni ufficiali, giudici e poliziotti avrebbero chiesto tangenti alle vittime e alle loro famiglie per portare avanti le indagini⁴⁹.

Dalla mancata implementazione di linee guida standard, oltre che dalla mancata identificazione delle vittime di tratta, sono derivati anche effetti paradossali, quali la penalizzazione e criminalizzazione delle stesse vittime. Questo fenomeno, di particolare evidenza nell'ambito della tratta umana a fini sessuali, si è tradotto, nel contesto della tratta a scopo lavorativo, nell'arresto di numerosi migranti al ritorno in patria, accusati di compromettere l'immagine della nazione⁵⁰.

L' ILO (*International Labour Organization*) riporta che in Bangladesh non esiste alcuna iniziativa statale per fornire supporto o consulenza psicologica ai migranti rimpatriati, i quali hanno avuto esperienze di abuso e grave disagio nei paesi di destinazione⁵¹.

Il reinserimento nella società dei migranti di ritorno è una parte essenziale del rimpatrio sostenibile⁵², in quanto protegge gli individui e dà la possibilità ai migranti di ritorno o rimpatriati di ottenere gli strumenti e l'assistenza necessari per un reinserimento effettivo nella società del loro paese di origine, contribuendo in generale alla sostenibilità della migrazione di ritorno. Fino al 2015, in Bangladesh vi

⁴⁷ “The government continued to allow recruitment agencies to charge high recruitment fees to migrant workers and did not consistently address sub-agents conducting illegal recruitment operations, leaving workers vulnerable to trafficking” USDOS, 2022, Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022->

⁴⁸ Odhikar, 2021, Annual Human Rights Report, 2020, Bangladesh, https://afad-online.org/images/2021/Annual-HR-Report-2020_Odhikar.pdf

⁴⁹ USDOS, 2022, Trafficking in Persons Report: Bangladesh secondo cui “Official complicity in human trafficking, trafficking-related corruption, and impunity for traffickers remained serious concerns, continuing to inhibit law enforcement action during the year. The government was reluctant to acknowledge or investigate such claims, claiming there was no official complicity during the reporting period. Some law enforcement officers and prosecutors allegedly decided which cases to investigate and try in court based on the political and financial connections of the accused. For example, some labor attachés, local politicians, judges, and police allegedly requested bribes from victims and their families to pursue cases”.

⁵⁰ USDOS, 2022, Trafficking in Persons Report: Bangladesh , secondo cui, “The government previously penalized some returning Bangladeshi migrant workers with substantial indicators of trafficking on ambiguous charges of “damaging the image of the nation” without appropriately screening for trafficking. The government sentenced some of these potential victims to jail terms, although the government eventually granted bail to the victims”.

⁵¹ IOM; “The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle”; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>

⁵² EU; Action Document for Improving Reintegration of Returnees in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan 2016. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/les/aap-nancing-asia-annex-c_2016_8433_en.pdf



era una strutturale mancanza di servizi di assistenza e supporto per aiutare i migranti rimpatriati a reintegrarsi nella società. Quasi la metà dei migranti rimpatriati (41%) ha scelto di emigrare nuovamente.⁵³

Durante l'indagine dell'IOM e l'ILO, oltre il 50% dei migranti ha riferito di non poter realizzare i propri piani al ritorno in Bangladesh a causa della mancanza di denaro, supporto e strutture disponibili. Circa il 95% dei migranti ha riferito di non aver trovato un sistema di supporto per utilizzare le competenze acquisite dopo il ritorno in Bangladesh⁵⁴.

L'IOM e l'ILO hanno identificato vari ostacoli per il reinserimento dei migranti di ritorno o rimpatriati, tra cui la non disponibilità di registri e banche dati rilevanti, l'assenza di qualsiasi meccanismo per fornire consulenza psicosociale ai migranti con esperienza di detenzione, malati o vittime di tratta e/o lavoro forzato, l'assenza di programmi pubblici o privati per l'effettivo reinserimento di donne migranti rimpatriate o di ritorno⁵⁵.

Diverse associazioni di beneficenza in Bangladesh affermano che migliaia di migranti di ritorno devono affrontare le difficoltà connesse al fatto di essere debitori insolventi e che l'aiuto delle istituzioni è scarso. Il Paese dipende fortemente dalle rimesse degli stranieri e ha una politica ufficiale che incoraggia i cittadini a cercare lavoro all'estero. Il Responsabile del dipartimento migrazione del BRAC – Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee rilevava nel 2019 la problematica connessa al fatto che in Bangladesh *"lo Stato non dispone di un sistema adeguato a sostenere i rimpatriati (... e che) tutte le politiche si concentrano sull'invio di persone all'estero. Non abbiamo nemmeno un sistema in grado di contare il numero totale di rimpatriati ogni anno"*. Abu Bakar Siddique, il funzionario che dirige il lavoro anti-tratta del Ministero dell'Interno, ha riconosciuto che il governo deve ancora sviluppare un sistema di supporto per i rimpatriati: *"Per ora, quello che facciamo è assicurarci che le vittime raggiungano le loro famiglie. Con il tipo di capacità che abbiamo, questo è ciò che è possibile fare. Dobbiamo sviluppare il nostro sistema"*⁵⁶.

Anche sul tema della protezione dello Stato rispetto al reato di usura, pur considerando alcune previsioni a tutela del debitore che permettono di rilevare se un tasso da interesse sia da considerarsi come eccessivo e/o la transazione illegittima (Section 3(2) of The Usurious Loan Act 1918⁵⁷) e la

⁵³ BRAC; "Government lacks policy for reintegration of returnee migrant workers"; 10 September 2015. Disponibile al: www.brac.net/latest-news/item/228-govt-lacks-policy-for-reintegration-ofreturnee-migrant-workers

⁵⁴ IOM and ILO; "The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle"; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>

⁵⁵ IOM and ILO; "The Mapping and Scoping of Services for The Migrant Workers of Bangladesh at Various Stages of Labour Migration Cycle"; 17 aprile 2019; disponibile al: <https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/labour-migration/facet/lang--en/nextRow--10/index.htm?facetcriteria=TYP=Publication>

⁵⁶ Thomson Reuters Foundation, Naimul Karim, "Broken dreams, Bangladesh's returning migrants struggle at home", disponibile al <https://www.reuters.com/article/bangladesh-trafficking-libya-idINKCN1TX0ME>).

⁵⁷ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-109.html>.



presenza di alcune leggi che contengono disposizioni a protezione dei debitori dalle pratiche criminali di usura, anche la risposta di EUAA ad un quesito Coi del 2018 rileva come *“tra tutte le fonti consultate, non è stato possibile rintracciare alcuna disposizione specifica contro il reato di usura nella legge bengalese”*⁵⁸.

Tutto quanto sopra considerato, sebbene i rischi di re-trafficking, di esclusione sociale e di emarginazione non siano una conseguenza automatica che ogni migrante di ritorno soffre, nel caso di specie questo collegio ritiene che:

a) La vulnerabilità del richiedente, in ragione delle esperienze vissute nel Paese di origine con particolare riferimento alla marginalità sociale ed economica; l’esperienza vissuta durante la tratta per sfruttamento lavorativo e infine durante gli anni di vita in Italia in una condizione di sfruttamento lavorativo, sono tali che, in caso di rientro, in una condizione di aggravata vulnerabilità, risulta fondato il timore soggettivo e dimostrato il rischio obiettivo di incorrere in forme di persecuzione parimenti sostanziate dal re-trafficking, dalla discriminazione ed esclusione sociale, unitamente alle ritorsioni a cui sarebbe oggi esposto a causa della sua esperienza di tratta internazionale e dell’ingente debito ancora da corrispondere;

b) Il nesso causale tra la persecuzione temuta dal ricorrente e uno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 è comunque accertato, considerando che:

- la tratta di persone è un’impresa commerciale volta a individuare le proprie vittime in base agli elementi di vulnerabilità che li contraddistinguono;

- il ricorrente è parte di un determinato gruppo sociale, nello specifico, il gruppo degli individui che hanno vissuto un’esperienza di tratta. Gli appartenenti a questo gruppo, come sopra considerato, sono particolarmente esposti al fenomeno del re-trafficking e della discriminazione multiforme sopra descritta;

- risulta ad ogni modo non garantita la volontà e la capacità effettiva del Paese di provenienza, il Bangladesh, di proteggere le potenziali vittime di trafficking e re-trafficking; risultano parimenti insufficienti i passi intrapresi dallo Stato per prevenire e contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e per dare protezione e assistenza alle vittime, in particolar modo agli uomini adulti vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo; risultano parimenti insufficienti le iniziative

⁵⁸ *“Among all sources consulted, no specific provision against the usury crime in the Bengalese law could be traced”*, EUAA/EASO – European Asylum Support Office: Punishment for debt and protection against usury, Q118], 2 October 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1448969/1226_1541498103_bgd-118.pdf).



volte al reinserimento e alla protezione dei migranti di ritorno esposti a discriminazione su base cumulativa.

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni sopra esposte, sussistendo tutti i presupposti previsti dall'ordinamento, al ricorrente deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

4. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso;
- 2) riconosce a ██████████ lo status di rifugiato
- 3) nulla sulle spese;
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati

Firenze 17/07/2024

Il Presidente rel. est.
dott. Luca Minniti

